

Attualità

Norme per la sepoltura e la cremazione di spoglie mortali di animali da compagnia

di Daniele Fogli

La legislazione comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale, riconoscendo le implicazioni e il ruolo svolto dagli animali d'affezione nella vita dei cittadini, ha affrontato da diversi anni la questione dello smaltimento delle loro spoglie disponendo specifiche deroghe alle norme di settore.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 che disciplina tutto il settore dei sottoprodotti di origine animale, definisce come "animale da compagnia": un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento" e ne classifica le spoglie come materiali di categoria 1.

Gli equidi non rientrano in tale definizione ma in quella di "animali da allevamento".

Le Linee Guida nazionali applicative del Regolamento (CE) 1069/2009 (Accordo in Conferenza Unificata del 7/2/2013) riportano che in alternativa all'incenerimento è consentito lo **smaltimento degli animali da compagnia** mediante sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva.

Articolo 15

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti

a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- *autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;*
 - *copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;*
 - *certificato veterinario che attesti le cause di morte*
- 1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee Guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE".*

Come da indicazioni del Ministero della Salute (nota PG 12956 del 03/04/2013), la **possibilità di sotterramento di spoglie di animali da compagnia**, è consentita solo ai privati cittadini e non agli Operatori commerciali (negozianti, allevatori) e ai gestori di strutture di ricovero per animali (canili, gattili, rifugi). Nella stessa nota ministeriale sono state indicazioni in merito ai resti di animali di piccole dimensioni (pesci, piccoli uccelli, rettili, roditori, ecc.) che se appartenenti a privati cittadini non ricadono più nell'ambito di applicazione della norma comunitaria (smaltiti come rifiuti), se invece provenienti da strutture commerciali possono essere sotterrati in terreni privati.

Le spoglie di **animali d'affezione deceduti presso strutture veterinarie** (cliniche, ambulatori) qualora venga escluso il pericolo di malattia infettiva, possono essere gestite come "sottoprodotti di origine animale" e non come "rifiuti sanitari a rischio infettivo"; come tali fruiscono delle deroghe consentite ai proprietari dei soggetti venuti a morte che le possono legittima-

mente richiedere per il sotterramento o l'incenerimento.

In materia di **cimiteri per animali da compagnia**, sono reperibili differenti fonti normative nei diversi territori regionali.

Requisiti per l'attivazione e la gestione possono essere inclusi in Regolamenti Comunali, in Leggi Regionali concernenti la tutela degli animali d'affezione (Campania e Lazio) e/o in norme sulla prevenzione del randagismo (Liguria e Sicilia), in Delibere Regionali o Leggi Regionali riguardanti i servizi funebri e cimiteriali (Emilia Romagna, Marche, Puglia) o ancora in Delibere Regionali concernenti l'Igiene Veterinaria (Veneto).

Altre Regioni hanno emanato Leggi o Regolamenti specifici per i cimiteri degli animali d'affezione (Piemonte, Lombardia, Abruzzo).

Un elenco non esaustivo, è riportato di seguito:

Abruzzo – L.R. 7/5/2007 n. 9 “Cimiteri per animali d'affezione”

Campania – D.G.R. 12/5/2006 n. 593 “Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy – Recepimento e linee guida applicative”; Comune di Napoli – Regolamento per la tutela degli animali – art. 20;

Emilia Romagna – L.R. 29/7/2004 n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (art.7); Comune di Bologna – PG 76027/2004 del 27/4/2004 “Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione”; Comune di Forlì Allegato C – D.C.C. 139 del 24/9/2007 “Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate”; Comune di Lugo (RA) “Regolamento di gestione e funzionamento del cimitero per animali”; Comune di Bellaria Igea Marina (RN) D.G.C. n. 161 del 15/11/2011 “Approvazione Linee Guida per la gestione di un cimitero per animali d'affezione”

Friuli Venezia Giulia – Regolamento Comunale di Trieste per la tutela ed il benessere degli animali (artt. 49-50)

Lazio – L.R. 21/10/1997 n. 34 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”(artt. 3-7); Comune di Civitavecchia – Regolamento Comunale sulla tutela degli animali – atto di C.C. n. 73 del 22/12/2011

Liguria – L.R. 22/3/2000 n. 23 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” (art. 16)

Lombardia – Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (artt. 29-30)

Marche – L.R. 1/2/2005 n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” (artt. 10 e 11)

Piemonte – L.R. 7/4/2000 n. 39 “Cimiteri per animali d'affezione”; Regolamento Regionale 22/5/2001 n. 5/R “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 39 (cimiteri per animali d'affezione)”

Puglia – Regolamento Regionale 11/3/2015 n. 8 - “Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”

Sicilia – L.R. 3/7/2000 n. 15 “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” (art. 23)

Toscana – Comune di Pistoia – Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, Allegato A (artt. 62-74); Comune di San Godenzo (FI) – Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione

Veneto – D.G.R. 07/02/2006, n. 243 “Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene veterinaria nel territorio della Regione Veneto” (Art. 9)

In ogni caso l'attivazione di queste **strutture cimiteriali per animali da compagnia**, come riportato nei Regolamenti locali che li disciplinano, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale che prevede il parere dell'ASL competente e talora anche di ARPA, sulla base di diversi requisiti di cui si riportano i principali:

- aspetti relativi all'area di insediamento (caratteristiche idrogeologiche della località con particolare riferimento alla composizione chimico-fisica del terreno, profondità e direzione della falda, orografia, viabilità e parcheggi, estensione dell'impianto, sistemi allontanamento acque reflue e rifiuti, compatibilità con il piano urbanistico, ecc.)
- requisiti di carattere gestionale (idoneità di impianti e attrezzature, misure di sicurezza per gli operatori, modalità di accesso delle spoglie e delle ceneri, caratteristiche dei contenitori, caratteristiche del terreno, dimensioni delle fosse d'interro e delle distanze tra le fosse, modalità di identificazione delle fosse, caratteristiche dei luoghi di destinazione delle ceneri e loro gestione, modalità di disseppellimento delle spoglie, smaltimento rifiuti, tenuta del registro presenze, soppressione del cimitero).

Tutti i cimiteri di animali d'affezione devono essere ubicati in posizione isolata con una fascia di rispetto

da altri fabbricati che varia nei diversi Regolamenti (da cinquanta a duecento metri)

Per l'attivazione di **impianti di incenerimento** per animali d'affezione, è necessario acquisire preventivamente Autorizzazione Unica Ambientale secondo quanto previsto dal D.P.R. 13/03/2013 n. 59, è inoltre necessario richiedere successivamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente il riconoscimento dell'impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009. Ai fini del prescritto riconoscimento sanitario, gli impianti di incenerimento per animali da compagnia vengono classificati in "alta" o "bassa capacità" se dispongono di una capacità di incenerimento superiore o inferiore a 50 kg all'ora o per lotto.

Nel secondo caso, cioè per quelli a "bassa capacità", l'autorizzazione ambientale preventiva ha un iter semplificato perché tali impianti non ricadono negli ambiti applicativi della Direttiva 2000/76/CE.

I requisiti strutturali e di funzionamento degli impianti di incenerimento per spoglie animali sono riportati nel Regolamento (UE) n. 142/2011 – Allegato III – Capo I.

La gestione dell'impianto prevede oltre agli obblighi relativi a una corretta conduzione igienica dell'impianto, obblighi di tracciabilità delle spoglie (Registro di carico e incenerimento), delle ceneri, requisiti tecnici e di manutenzione del forno con prescrizioni relative al monitoraggio delle temperature in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1100 °C per 0,2 secondi. La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

Una volta concluso il processo di incenerimento, le ceneri possono essere consegnate su richiesta, al proprietario dell'animale oppure in caso contrario, devono essere opportunamente stoccate in contenitori identificati per l'avvio allo smaltimento con le modalità previste dalle norme sui rifiuti (formulari e Codice CER).

Per quanto concerne **il trasporto delle spoglie animali**, qualora ad effettuarlo sia il proprietario stesso, non viene richiesta alcuna particolare documentazione salvo i casi di trasporto verso i cimiteri di animali dove si farà riferimento di volta in volta, alla certificazione richiesta dal regolamento del cimitero stesso.

Se il trasporto delle spoglie avviene tramite un Operatore commerciale, questo si configura invece come una vera e propria attività che ricade negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e che richiede la preventiva "registrazione" ai sensi dell'art. 23 del Regolamento stesso. Qualora il trasporto venga effettuato da un'impresa che è già "riconosciuta" o "registrata" ai sensi del medesimo Regolamento (es. impianto incenerimento, impianto magazzinaggio sottoprodotti di o. a.), non è necessario richiedere ulteriore registrazione.

I veicoli o i contenitori delle imprese di trasporto spoglie animali, devono essere opportunamente identificati con targhe inamovibili, riportanti le diciture previste dalle linee guida applicative dei Regolamenti comunitari 1069/2009 e 142/2011, in particolare devono recare un numero che viene assegnato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per la sede operativa della Ditta.

Durante il trasporto, come per tutti i sottoprodotti di origine animale, le spoglie devono essere accompagnate da un D.D.T. previsto dal formulario sanitario descritto nelle linee guida citate.

Sul veicolo deve essere presente ed esibito a richiesta degli organi di controllo, il documento di comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL recante la descrizione del veicolo o del contenitore e riportante il numero assegnato.

Ogni ditta di trasporto deve dotarsi di uno specifico Registro di carico e scarico su supporto informatico o cartaceo.

Tutti gli Operatori commerciali che svolgono attività ricadenti negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, quando non specificamente derogati, figurano in elenchi nazionali con il relativo numero di riconoscimento o di registrazione (*approval number*) assegnato alla conclusione dell'iter amministrativo (www.salute.gov.it/portale/temi/trasferiment_o_SOTTPROD.jsp)